



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

Decreto Presidenziale n. 117

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22 bis della L. 240/2010, nell'ambito della Ricerca Conto Terzi Servizio di "Studio per l'aggiornamento mappe di pericolosità idraulica nei siti di attenzione dei comuni prioritari (D. A. 07/09/2015 GURS 49 del 27/11/2025)" – Codice CUP: G62C17000210001, CIG: 9773873726.

IL PRESIDENTE

Premesso che con Decreto della Regione Siciliana n. 126 del 30/06/2023 è stata indetta la procedura per l'affidamento del "Servizio di studio e ricerca per l'aggiornamento delle mappe di pericolosità idraulica nei siti di attenzione dei Comuni proprietari" da espletare mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso piattaforma telematica di cui all'art. 58 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 c. 3 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che con D. D. n. 5 del 05/02/2024 l'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana ha aggiudicato il "Servizio di studio e ricerca per l'aggiornamento mappe di pericolosità idraulica nei siti di attenzione dei Comuni proprietari", in Unico lotto, alla RTI SERING Ingegneria Srl (Capogruppo) alla Libera Università degli Studi di Enna "Kore";

Atteso che il Prof. Gabriele Freni, Referente per Unikore del Progetto, ha presentato formale richiesta, introitata al protocollo dell'Ateneo in data 03/04/2026 col n. 10082, al fine del conferimento di n. 2 incarichi post-doc;

Visto l'art. 22 bis della Legge n. 240, del 30 dicembre 2010;

Attese le ragioni d'urgenza in ordine all'avvio delle attività progettuali;

Accertata la copertura finanziaria degli incarichi post-doc *de quibus*;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Enna "Kore";

Visto il Codice Etico dell'Università;

Ritenuta la propria competenza

DECRETA

Art. 1

1. È indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22 bis della L. 240/2010, della durata di un anno cadauno, così caratterizzati:

- PROFILO 1: afferente il GSD 08/CEAR-05 e il SSD CEAR-05/A (Geotecnica), avente la seguente tematica: "*Metodi di monitoraggio del rischio territoriale per l'aggiornamento del rischio idraulico nei siti di attenzione prioritari della Regione Siciliana*".

- PROFILO 2: afferente il GSD 08/CEAR-01 e il SSD CEAR-01/B (Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia), avente la seguente tematica: "*Metodi di monitoraggio del rischio territoriale per l'aggiornamento del rischio idraulico nei siti di attenzione prioritari della Regione Siciliana*".

2. Ciascun incarico post-doc ha durata annuale e può essere prorogato, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di incarichi post-doc. L'eventuale proroga è subordinata alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio, oltre che alla valutazione positiva dell'attività di ricerca svolta. Ai fini della durata del rapporto non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 2

Requisiti di ammissione

1. Possono essere ammessi alla selezione studiosi, italiani e stranieri, in possesso del titolo di Dottorato di ricerca, o titolo equipollente e di un *curriculum* idoneo allo svolgimento di attività di ricerca afferente gli ambiti del progetto di cui al presente bando, distinti nei profili di cui all'art. 1.

Costituisce titolo preferenziale il possesso di:

- pregressa e documentata attività di ricerca sulle singole tematiche di ricerca, distinte nei profili di cui all'art. 1.

2. Ai candidati è richiesta la conoscenza della lingua inglese.

3. I titoli di studio, richiesti quale requisito di ammissione, se conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 38 del d. lgs. 165/2001). I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, o che non siano in possesso di Dichiarazione di Valore devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla commissione giudicatrice di valutarne l'equivalenza ai soli fini della



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

partecipazione alla procedura di selezione, come precisato al successivo art. 4, commi 8 e 11 e saranno ammessi con riserva.

4. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione in caso di accertata mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione.

5. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

6. Non possono partecipare alla selezione coloro che:

a) appartengono al personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.

240, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTT);

c) hanno usufruito di incarichi post-doc, di cui all'art. 22 bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche con istituzioni differenti, per un periodo che, sommato alla durata prevista messo a bando, superi complessivamente i 3 (tre) anni, anche non continuativi, salvo eventuali deroghe previste al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

d) sono stati titolari di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 24 della L. 240/2010, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del DPR 382/1980, e con gli enti pubblici di ricerca, per un periodo che, sommato alla durata prevista messo a bando, superi complessivamente gli 11 (undici) anni, anche non continuativi, tenuto conto che, ai fini della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

e) hanno un rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che

ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;

f) sono esclusi dal godimento dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza o provenienza (per i cittadini stranieri o non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito

al Paese di cittadinanza);

g) sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti a altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 3

Attività da svolgere

1. Le attività da svolgere riguardano:

- **PROFILO 1:** "Messa a punto e validazione di tecniche di monitoraggio del territorio per la definizione dei parametri di base topografici, idrologici ed idraulici dei terreni e delle aree interessate da fenomeni alluvionali. Supporto alle attività di rilievo di pieno campo funzionale all'aggiornamento del quadro del rischio. L'assegnatario dell'incarico svilupperà le proprie attività a livello regionale, lavorando in sinergia con il gruppo di ricerca del laboratorio di idraulica dell'Università degli Studi di Enna "Kore";
- **PROFILO 2:** "Messa a punto e validazione di modelli idrologici e idraulici per la valutazione della pericolosità idraulica. Perimetrazione delle aree a rischio idraulico e dei beni esposti nei siti di attenzione. L'assegnatario dell'incarico sarà indirizzato ad una specifica area della Regione, lavorando in sinergia con il gruppo di ricerca del laboratorio di idraulica dell'Università degli Studi di Enna "Kore".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

ART. 4

Incompatibilità

1. L'incarico post-doc non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorati di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legati al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque

titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

L'incarico post-doc non è compatibile, altresì, con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

2. Ciascun titolare dell'incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

3. L'incarico post-doc non dà luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4. I contratti di ricerca, gli incarichi post-doc, gli incarichi di ricerca, e i contratti di ricercatore a tempo determinato, tutti normati dalla Legge 240/2010, non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.

ART. 5

Domande e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione va compilata esclusivamente on line, utilizzando l'apposito form rinvenibile sul sito web dell'Università, e sottomessa entro le ore 12:00 CET del 15/05/2026. È dovere del singolo candidato compilare correttamente il form in ogni sua parte ed effettuare, a pena di esclusione, l'upload dei documenti di cui alla domanda di partecipazione.

2. L'indirizzo e-mail dichiarato dal candidato nella domanda costituisce il riferimento ufficiale unico per tutte le comunicazioni individuali dell'Ateneo relative alla presente procedura. Ogni sua variazione dovrà pertanto essere tempestivamente comunicata all'indirizzo ufficiovalutazionicomparative@unikore.it.

Tutte le comunicazioni di interesse generale dei candidati saranno effettuate dall'Ateneo esclusivamente sul sito web www.unikore.it, con valore di notifica per tutti gli interessati.

3. L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo e-mail da parte del candidato o da eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Università stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. L'amministrazione universitaria ha facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti al candidato e/o alle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 6

Commissione giudicatrice

1. Le candidature sono valutate dalla Commissione giudicatrice, nominata dal Presidente dell'Università, formata dal Referente per Unikore del Progetto e da altri 2 componenti dallo stesso proposti. Della nomina della Commissione sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, con valore di notifica per tutti gli interessati.

2. Alla Commissione spetta l'esame delle candidature e lo svolgimento dei colloqui. I verbali della procedura valutativa sono redatti dalla Commissione giudicatrice che formula la graduatoria dei candidati idonei e individua il vincitore.

3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute.

ART. 7

Procedura di selezione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare i titoli dei candidati, nonché il possesso, da parte degli stessi, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 - a) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione (fino a un massimo di 40 punti);
 - b) attinenza delle pubblicazioni allegata con il programma di ricerca oggetto della selezione (fino a un massimo di 25 punti);
 - c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca (fino a un massimo di 35 punti).
3. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
4. La data del colloquio è fissata, sin d'ora, per il 19/05/2026, alle ore 10:00, presso l'Aula Valutazioni Comparative del Plesso del Rettorato dell'Università degli Studi di Enna "Kore", sito in Piazza Università n. 1 – 94100 Enna Bassa con valore di notifica a tutti gli interessati.
5. All'inizio del colloquio, ai fini dell'identificazione, i candidati dovranno esibire alla Commissione un valido documento di riconoscimento in corso di validità.
6. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
7. A conclusione del colloquio, la Commissione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio.

ART. 8

Formulazione e approvazione della graduatoria di merito

1. Al termine della procedura di selezione, la Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati, distinta per ciascuno dei profili di cui all'art. 1, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua i vincitori della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 65 punti su 100 complessivi.
2. La graduatoria di merito è formata in ordine decrescente, secondo i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato. A parità di merito è preferito il candidato con età anagrafica minore.
3. L'Amministrazione, con decreto del Presidente, accertata la regolarità degli atti, mediante pubblicazione sito web di Ateneo all'indirizzo www.uke.it, del relativo provvedimento, con valore di notifica per tutti gli interessati.
4. Entro il termine che sarà comunicato dall'Ateneo, ciascun candidato vincitore dovrà comunicare l'accettazione dell'incarico ed allegare alla stessa l'eventuale documentazione richiestagli.

ART. 9

Conferimento

1. Il conferimento dell'incarico post-doc al singolo vincitore della selezione è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e degli ulteriori titoli culturali e professionali dichiarati/presentati con l'istanza di partecipazione. L'Amministrazione procede a idonei controlli ed ha facoltà di espletare ulteriori verifiche prima del conferimento e per tutta la sua durata, ivi compresa l'eventuale proroga, nonché di chiedere ulteriore documentazione circa il permanere delle condizioni di compatibilità. Qualora da tali controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o il venir meno dei requisiti per l'attribuzione dell'incarico post-doc, si produrrà la decadenza dai benefici connessi al provvedimento Presidenziale emanato o l'incarico sarà dichiarato risolto di diritto, con il conseguente recupero degli emolumenti già liquidati.
2. Ciascun incarico post-doc dovrà essere sottoscritto entro i termini comunicati dall'Amministrazione universitaria. Il mancato conferimento nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio.
3. Per tutta la durata dell'incarico post-doc trovano applicazione, per ciascun assegnatario, le disposizioni di cui all'art. 4 del presente bando.

ART. 10

Trattamenti economico, fiscale e previdenziale

1. A ciascun titolare dell'incarico post-doc spetta, per la durata del rapporto, un trattamento economico annuo pari a € 28.456,48, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, secondo la normativa vigente in materia, in rate mensili di pari importo.
2. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

ART. 11

Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di una invenzione, suscettibile di brevettazione, realizzata da ciascun titolare dell'incarico post-doc nell'espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia e allo specifico Regolamento di Ateneo.

ART. 12

Responsabile del procedimento amministrativo

1. Ai sensi della legge n. 241/1990, art. 5, e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è il Direttore Generale, dott. Salvatore Berrittella.

ART. 13

Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" (GDPR) l'Università tratterà i dati personali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione (art. 6, paragrafo 1, lett. e), art. 9, paragrafo 2, lett. g), art. 10 del GDPR).

2. Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Enna "Kore, Viale delle Olimpiadi n. 4 – Cittadella Universitaria, 94100 Enna, email: protocollo@pec.unikore.it.it.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: email: rpd@unikore.it; PEC: rpd@pec.unikore.it

ART. 14

Rinvio normativo e pubblicazione

1. Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo: www.uke.it. Ulteriore pubblicazione del bando è effettuata sul sito ufficiale del MUR e dell'Unione Europea.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa di riferimento, vigente in materia.

Enna, 24/04/2026

Il Presidente
Prof. Cataldo Salerno